



COMUNE DI SULMONA
Provincia dell'Aquila

6^ RIPARTIZIONE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO O
DI USO PUBBLICO A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DI OPERE
EDILI O STRADALI DA PARTE DI PRIVATI O DI ENTI (RMS)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n° 11/C DEL 07/02/2005

Articolo 1

Applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare i compiti di tutela del suolo comunale o di uso pubblico, mantenendoli in perfetto stato di efficienza e sicurezza, regolamentando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, gas metano, fognature, posa cavi elettrici e telefonici, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, ecc..

Le presenti norme si applicano anche agli Enti e le Società concessionari di pubblici servizi i quali, oltre alle norme del presente regolamento, dovranno rispettare tutte le altre norme di carattere tecnico imposte dalle specifiche normative del proprio settore.

Le presenti norme si applicano anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

I richiami relativi alle manomissioni contenuti nei contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

Articolo 2

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda manomettere il suolo pubblico o di uso pubblico deve preventivamente inoltrare istanza al Comune per il rilascio dell'autorizzazione, fermi restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del diritto di concessione, per quanto dovuto, per le occupazioni permanenti.

Il permesso viene rilasciato alle Società, alle Ditte, agli Enti o ai privati aventi titolo.

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o comunque operanti su specifico incarico del Comune di Sulmona quando quest'ultimo sia committente.

Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

Sulla domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo deve figurare anche il nominativo del suddetto tecnico, il quale deve controfirmare l'istanza stessa per accettazione.

Nel caso degli Enti titolari di pubblici servizi, il direttore dei lavori sarà identificato, salvo diversa esplicita disposizione scritta dell'Ente richiedente, con il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente stesso.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, controfirmata dallo stesso per accettazione;
- c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
- d) lo scopo dei lavori;
- e) la previsione della durata dei lavori;
- f) l'espresa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;
- g) gli elaborati grafici necessari;
- h) le attestazioni dei versamenti di cui al successivo art. 7;
- i) la cauzione di cui al successivo art. 7.

L'istanza potrà inoltre essere corredata della dichiarazione di cui al quarto comma del successivo articolo 13 (ripristino definitivo della pavimentazione manomessa a cura del titolare dell'autorizzazione).

L'Amministrazione Comunale valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo sia in relazione al pubblico interesse.

Articolo 3

Computo delle superfici manomesse

Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m 0,50 per parte del rettangolo stesso.

Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

Nel caso in cui la rottura fosse adiacente ad un manufatto (marciapiede, muro o altra costruzione in genere), la superficie da manomettere non sarà soggetta, dal lato del manufatto stesso, all'applicazione del franco di cui al primo comma.

La superficie minima contabilizzata per ciascuna singola rottura, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo articolo 4, **è stabilita in due metri quadrati**, anche se le singole manomissioni risultano inferiori alla detta misura.

Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che gli Uffici competenti del Comune ritengono tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo e al secondo comma.

Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

Articolo 4

Rilascio dell'autorizzazione

Il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune rilascia, in caso di esito favorevole dell'esame dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata delle eventuali note di prescrizione del caso, previo versamento, nei modi di legge, in via anticipata, delle somme corrispondenti alle spese occorrenti al ripristino del suolo pubblico da manomettere, commisurate all'entità della rottura (secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3), ai versamenti di cui al successivo articolo 7 e alla consegna della fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia della regolare esecuzione, qualora il richiedente intende realizzare in proprio i lavori di ripristino definitivo (secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7).

Le tariffe applicate corrispondono ai prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento, maggiorati di una percentuale del 15% (quindici per cento) a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo.

Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa venga eseguito dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del quarto comma del successivo articolo 13, verrà applicata la sola percentuale del 15% sulle suddette tariffe.

Le somme di cui al primo comma sono soggette all'eventuale conguaglio finale, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 e delle penali di cui all'articolo 23.

I prezzi unitari sono soggetti ad aggiornamento periodico, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 24.

Per gli Enti e le Società concessionari di pubblici servizi, le somme di cui al primo comma devono essere versate nell'ammontare e nei termini nello stesso articolo specificati.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve concordare per iscritto con il Settore Lavori Pubblici del Comune il termine massimo entro il quale si impegna ad iniziare i lavori e deve sottoscrivere per ricevuta, sulla copia che rimane al Comune, la data dell'avvenuto ritiro dell'autorizzazione stessa.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare per iscritto col Comando della Polizia Municipale la data di inizio dei lavori.

Per gli Enti e le Società concessionari di pubblici servizi, quanto previsto nei due commi precedenti può essere effettuato da un funzionario o da un altro dipendente dell'Ente all'uopo dall'Ente stesso incaricato.

In difetto di quanto stabilito ai tre commi precedenti o se l'inizio dei lavori avviene con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

E' altresì riportato sull'autorizzazione il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti comunali.

Inoltre, alla stessa Amministrazione Comunale compete la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

Nei casi urgenti, i Funzionari e gli Agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime inoltre il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte di altri Enti sia in ordine ad autorizzazioni amministrative che in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e sollevato da ogni responsabilità nei confronti di chiunque.

Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, ed è altresì obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.

Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza scritta di proroga in tempo utile sul termine, la quale non è più rinnovabile salvo casi di assoluta ed accertata necessità.

Se la durata della manomissione dovesse superare l'ultimo termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 23.

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

Se si evidenziassero necessarie, nel corso dei lavori, variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in carta legale o resa tale, in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione.

In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 23.

In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

Articolo 6

Autorizzazione provvisoria

Nei casi di riconosciuta e accertata necessità, è in facoltà del Comune rilasciare all'interessato, tramite il Settore Lavori Pubblici, un'autorizzazione provvisoria alla manomissione del suolo, non appena pervenuta l'istanza, previo il versamento, da parte del richiedente, delle somme di cui all'articolo 4.

I competenti Uffici del Settore Lavori Pubblici, in tal caso, cureranno quindi la formalizzazione dell'istruttoria della pratica ai fini dell'autorizzazione definitiva.

Il tempo utile concesso sull'autorizzazione provvisoria al richiedente per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data della stessa.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare tempestivamente per iscritto con il Comando della Polizia Municipale l'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda le responsabilità e gli altri aspetti pertinenti alla manomissione, valgono le norme dei precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7

Versamenti, cauzioni e disciplinari

Il richiedente, nel caso in cui intenda effettuare in proprio i lavori di ripristino finale, dovrà effettuare un deposito cauzionale, che sarà svincolato un anno dopo l'avvenuta esecuzione e ultimazione a regola d'arte dei lavori, certificata ai sensi dei successivi articoli 12 o 18.

Il deposito cauzionale potrà essere effettuato anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La misura del deposito cauzionale è pari all'importo dei lavori di ripristino da effettuare,

umentato del 50% per le spese generali che l'amministrazione dovrà eventualmente sostenere oltre l'IVA come per legge.

E' altresì in facoltà del Comune, per tali lavori, richiedere la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un apposito disciplinare contenente le norme del caso in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.

Articolo 8

Esecuzione dei lavori

Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.

L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.

Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.

Dovranno essere inoltre osservate le norme tecniche e le condizioni previste dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.

Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all'Allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.

Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti sarà addebitato al titolare applicando i prezzi risultanti dal Prezziario Regionale e dai prezzi elementari del Provveditorato alle OO.PP. vigenti al momento della fornitura, aumentati del 50% (cinquanta per cento).

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste negli articoli 22 e 23.

I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza limitati e comunque da concordare con la Polizia Municipale competente in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo di tratti successivi se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente.

Gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.

Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore ad una volta e mezza la larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, dovranno essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.

Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

Devono essere disposte cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale, a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

Articolo 9

Posa di condutture nel sottosuolo

Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad

una profondità minima di metri 0,80, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere una maggiore o una minore profondità.

Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., l'Ente interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 20.

Nel caso in cui la profondità sia determinata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto espresso dal primo comma, la posa delle dette condutture sarà consentita solo previo impegno sottoscritto dal richiedente alla collocazione alla detta profondità e con espresso esonero del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.

Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.

In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.

E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.

Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

Articolo 10 Impianti e manufatti esistenti

I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti (in particolare a quelli relativi ai servizi di pubblica o privata utilità).

E' altresì responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti Uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.

Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve e impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 22 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempienza totale o parziale alle prescrizioni provvederà d'ufficio a totali spese del detto richiedente.

E' inoltre in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari perché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada.

Nei casi di mancato riscontro alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, qualora ne ravvisi la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

Articolo 11

Riempimento dello scavo

Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.

L'ultimo strato di spessore non inferiore a 1 metro (un metro) dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava, unito a cemento nella misura non inferiore a 1 q.le/mc di inerti, idoneo alla chiusura della massicciata stradale.

Tale materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza innaffiandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.

Il materiale di risulta non potrà essere usato come materiale di riempimento.

Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provderà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui ai successivi articoli 13 o 17, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza e la contingibilità, l'immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa a termini di legge sul titolare dell'autorizzazione.

Articolo 12

Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune stesso.

La suddetta dichiarazione deve essere firmata dal direttore dei lavori, che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.

Quanto sopra non pregiudica la facoltà del Comune di effettuare o disporre, in qualsiasi momento e con le modalità opportune, qualsiasi controllo o verifica sui lavori eseguiti.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione vi abbia provveduto ai sensi dei commi quarto e quinto comma del successivo articolo 13, la dichiarazione di cui sopra dovrà comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa e della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Pervenuta la dichiarazione, sarà svincolata l'eventuale cauzione depositata ai sensi del precedente articolo 7.

Nel caso in cui, posteriormente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune porta diffidare il titolare al rifacimento dei lavori entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 22 e 23.

Per gli e le Società concessionari di pubblici servizi, gli obblighi riguardanti l'ultimazione e la regolare esecuzione dei lavori sono disciplinati dal successivo articolo 18.

Articolo 13

Ripristino definitivo della pavimentazione

Pervenuta la dichiarazione scritta di cui al precedente articolo 12, il Comune provvede all'effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, salvo quanto disposto dall'articolo 17, e riassume l'onere della manutenzione della superficie interessata, restando salve le responsabilità a carico del titolare derivanti dal manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti.

Il ripristino definitivo può essere eseguito anche in ore festive e notturne, quando le esigenze del traffico o altri motivi di pubblico interesse lo richiedano; in tal caso, tutti i prezzi di tariffa di cui al secondo comma dell'articolo 4 sono aumentati del 100% (cento per cento).

Ultimato il ripristino definitivo, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli, sugli

importi dovuti al Comune dal titolare dell'autorizzazione, in dipendenza di variazioni riscontrate nell'estensione della superficie manomessa o dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma precedente, restando comunque impregiudicato quanto stabilito dal successivo articolo 23 (penali).

E' facoltà discrezionale del Comune consentire al richiedente anche l'effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, addebitandogli la sola maggiorazione del 15% sulle corrispondenti voci di tariffa.

In tal caso, sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà figurare un'apposita dichiarazione del richiedente dalla quale risulti l'impegno di effettuare anche il ripristino definitivo della pavimentazione a perfetta regola d'arte e sotto la sua responsabilità, e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui al precedente articolo 12 dovrà comprendere anche il ripristino definitivo.

Nel caso in cui il suddetto ripristino si evidenziasse insoddisfacente, gli interventi necessari saranno eseguiti dal Comune a maggiori spese del richiedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 nonché delle penali previste dall'articolo 23.

Nel caso in cui la manomissione del suolo comporti anche alterazioni alle opere comunali (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie), il richiedente dovrà preventivamente comunicarlo agli Uffici comunali competenti e al Comando della Polizia Municipale e poi dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino delle varie opere manomesse secondo le disposizioni e i tempi stabiliti dai citati Uffici. Il ripristino della segnaletica dovrà essere compreso nella suddetta dichiarazione di regolare esecuzione.

Articolo 14

Interventi urgenti

Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente, tramite telegramma, al Comune, fermo l'obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste dal precedente articolo 2, la formale autorizzazione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Nei casi di cui al precedente comma, il Comando della Polizia Municipale, sommariamente verificata l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilascia al richiedente l'autorizzazione "ricevuta" di segnalazione e, contestualmente, il nulla osta unicamente ai fini della viabilità.

Copia della segnalazione del richiedente l'autorizzazione e copia del nulla osta del Comando della Polizia Municipale vengono tempestivamente trasmesse al Settore Lavori Pubblici, che cura l'ulteriore istruttoria della pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

Occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico

Ogni volta che la rottura del suolo è necessaria per la realizzazione ex-novo o la modifica di impianti o altre opere di qualsiasi genere per la cui esecuzione sia necessaria la relativa speciale concessione di occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico, il richiedente deve dimostrare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di aver già ottenuto il rilascio della concessione stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, richiamandone gli estremi sulla domanda.

Articolo 16

Prescrizioni particolari

In tutti i casi in cui, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte.

In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico.

In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e

scaduto il prefissato termine, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Articolo 17

Ripristino definitivo a cura degli enti titolari di pubblici servizi

E' fatto obbligo agli Enti e Società concessionari di pubblici servizi, salvo discrezionale ed insindacabile deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo del suolo stradale dagli stessi o per conto degli stessi manomesso.

A carico degli anzidetti Enti e Società è addebitata una somma pari al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo, senza pregiudizio dei diritti del Comune per eventuali danni a suoi beni patrimoniali o a quelli demaniali.

La superficie contabilizzata è quella risultante dalle dimensioni effettive dello scavo, risultanti a consuntivo, maggiorate come disposto al precedente articolo 3.

I prezzi applicati in contabilità sono quelli stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato A".

Gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, ultimato il riempimento dello scavo, devono procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.

Effettuati gli eventuali successivi interventi di ricarica fino al completo assestamento del suolo, dovranno procedere quindi al ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica orizzontale e verticale, previ accordi con il Settore Lavori Pubblici e il Comando della Polizia Municipale del Comune.

Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno centimetri tre. Si procederà quindi alla stesura del tappeto di usura.

E' in facoltà discrezionale del Comune, tramite i propri competenti Uffici, consentire all'Ente titolare dell'autorizzazione, su sua espressa richiesta scritta, l'effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla scarifica preliminare di cui al terzo comma, qualora particolari condizioni della superficie manomessa lo consentano.

L'estensione della superficie scarificata nonché, conseguentemente, del tappeto di usura è stabilita, salvo esplicita diversa disposizione dei competenti Uffici del Comune, come segue:

a) in direzione trasversale:

-per strade di larghezza non superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;

-per strade di larghezza superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzera della stessa, fino ad un massimo di metri 4 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzera, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

c) Per piccole manomissioni o rotture localizzate in punti isolati della strada, di superficie effettiva non superiore a 5 (cinque) metri quadrati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ammettere il ripristino definitivo per dimensioni inferiori a quelle previste dai precedenti commi.

Ulteriori prescrizioni:

-come data di consegna fa fede la data sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del settimo comma del precedente articolo 4;

- nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;

- nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzera della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;

- i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell'ambito della stessa autorizzazione che distano tra loro di una misura minore o uguale a metri 10, eseguiti secondo le modalità di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli Uffici comunali.

- in tutti gli altri casi nei quali non risultino applicabili le precedenti norme, l'estensione del ripristino definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dei competenti Uffici del

Comune.

I ripristini definitivi realizzati secondo le estensioni stabilite ai precedenti punti 1 e 2 dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui, che dovranno essere esenti da qualsiasi danno in seguito all'esecuzione dei lavori.

Per l'esecuzione di opere di rilevante importanza, i disciplinari di cui al precedente articolo 7 potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

Articolo 18

Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli enti titolari di pubblici servizi

La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune di cui al precedente articolo 12, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia uno degli Enti di cui all'articolo 17, deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'Ente interessato, tramite il responsabile del proprio ufficio tecnico oppure altro tecnico qualificato, nel caso di diverse disposizioni scritte dell'Ente a norma del quarto comma dell'articolo 2.

Qualora l'eseguito ripristino si appalesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente al rifacimento delle opere, scaduto infruttuosamente il termine, a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 22 e 23.

In ogni caso, è a carico degli Enti di cui al precedente articolo 17 ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

Articolo 19

Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico

Per gli interventi che impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure che interessino aree di circolazione stradale di rilevante importanza ai fini del traffico, gli Enti titolari di pubblici servizi di cui al precedente articolo 17 devono predisporre un programma generale, che deve essere unico e preventivamente concordato tra gli Enti stessi.

Il programma deve pervenire al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui fa riferimento ed è soggetto alla formale approvazione con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

E' compito dei suddetti Enti portare a conoscenza dei rispettivi utenti il programma annuale generale per le manomissioni del suolo pubblico, una volta ottenutane l'approvazione di cui al precedente comma.

E' inoltre in facoltà dell'Amministrazione Comunale dare notizia del programma di cui sopra, una volta approvato e con i mezzi opportuni, alla cittadinanza.

I privati interessati e gli stessi Enti dovranno quindi eseguire tutti gli eventuali lavori di posa di nuovi impianti o di modifica o sostituzione di quelli esistenti, nelle strade contemplate dal programma generale, nell'ambito degli interventi previsti dal programma stesso nonché in concomitanza con essi, inoltrando al Comune, in tempo utile, istanza di autorizzazione secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento.

Per due anni dalla data delle autorizzazioni rilasciate in conformità alle disposizioni del presente articolo non sarà più consentita alcuna manomissione del suolo nella zona, salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 21.

Articolo 20

Sistemazione generale di una strada da parte del comune

Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, ne dà tempestiva notizia agli Enti di cui al precedente articolo 17 nonché, in generale, alla cittadinanza, eventualmente utilizzando anche giornali e manifesti, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada.

Salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati nel precedente articolo 14, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto

interessato prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

Nei casi in cui sono consentite, le manomissioni dovranno essere eseguite previ accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, deve essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

Articolo 21

Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti

E' in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite un'apposita ordinanza sindacale con prefissione di congruo termine, l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti, delle e dei manufatti di proprietà dei concessionari medesimi in ciascuno dei seguenti casi:

- 1) che non siano più utilizzati;
- 2) che costituiscano pregiudizio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;
- 3) che non siano più compatibili con le esigenze della circolazione stradale o col pubblico interesse.

Nel primo dei casi contemplati, le spese sono a completo carico dei concessionari; negli altri due casi le spese sono a carico del Comune come per legge.

Qualora l'ordinanza sindacale emessa nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbia per oggetto lavori di rilevante entità relativi a impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi per la sistemazione degli impianti e dei connessi di cui sopra, sia in via provvisoria che in via definitiva, saranno concordati con gli interessati.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvedere d'ufficio a spese degli stessi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 22 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

Articolo 22

Sanzioni

Senza pregiudizio per ogni azione creditoria del Comune per il recupero delle spese di ripristino del suolo pubblico manomesso, ai sensi delle tariffe allegate, nonché per interessi moratori sulle somme dovute e per eventuali maggiori risarcimenti, e senza pregiudizio altresì per ogni altro procedimento per violazione alle norme di legge e di Regolamento in materia di circolazione stradale, nonché del rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca anche reato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della Legge 24 novembre 1981 N. 689 nonché degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico - Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383.

Le infrazioni di cui al comma precedente sono altresì soggette all'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23.

Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento non è ammessa l'oblazione in via breve.

Articolo 23

Penali

Qualora vengano rilevati ritardi, sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabili a dolo o a grave negligenza del titolare dell'autorizzazione, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'Allegato "B".

Nel caso in cui vengano concesse proroghe, sul termine di ultimazione dei lavori, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5, l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'Allegato "C".

Il titolare dell'autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

L'applicazione delle penali può essere anche compresa tra le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 7.

Articolo 24

Decorrenza e variazioni del regolamento

Il presente Regolamento nonché gli annessi Allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e Allegati "B" e "C" (penali) entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Dalla stessa data s'intendono abrogate tutte le norme contenute in precedenti atti aventi anche natura regolamentaria e tutti gli atti in contrasto o non conformi con il presente regolamento.

I prezzi unitari contenuti nell'Allegato "A" e le penali riportate nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C" sono soggetti a revisione periodica, con le scadenze ritenute necessarie a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto dei costi aggiornati di manutenzione delle strade.

Le eventuali modifiche alle norme del presente Regolamento nonché gli aggiornamenti periodici degli allegati di cui al comma precedente saranno oggetto di apposita deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO A**ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.**

I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con altri nuovi.

L'importo dei detti manufatti, impianti e infrastrutture sarà addebitato all'utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Qualora i lavori di ripristino venissero eseguiti da persone dipendenti dall'Amministrazione Comunale in ore festive o notturne, nell'interesse della sicurezza stradale o per altra ragione ritenuta urgente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, i prezzi del seguente elenco subiranno un aumento del 100% (cento per cento).

1 - Terreno naturale senza massicciata: al metro quadrato	€	22,00
2 - Pavimentazione con massicciata: al metro quadrato	€	24,00
3 - Pavimentazione in conglomerato bituminoso: al metro quadrato	€	42,00
4 - Pavimentazione in calcestruzzo: al metro quadrato	€	42,00
5 - Pavimentazione in cubetti o piastrelle di porfido, compreso il massetto in calcestruzzo, sabbia di allettamento e sigillatura giunti:		
al metro quadrato, con riuso di cubetti rimossi	€	102,00
al metro quadrato, con cubetti nuovi	€	138,00
6 - Pavimentazione in mattonelle di calcestruzzo vibrocompresse, compreso il massetto in calcestruzzo, sabbia di allettamento e sigillatura giunti:		
al metro quadrato, con riuso di mattonelle rimosse	€	60,00
al metro quadrato, con mattonelle nuove	€	78,00
7 - Pavimentazione in piastrelle di grès ceramico, klinker o in mattonelle di asfalto compreso il massetto in calcestruzzo, sabbia di allettamento e sigillatura giunti:		
al metro quadrato	€	90,00
8 - Cordoli in pietra naturale di qualsiasi dimensioni, compresa la fondazione, il relativo scavo e sigillatura dei giunti:		
al metro lineare	€	102,00
9 - Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso di qualsiasi dimensioni, compresa la fondazione, il relativo scavo e sigillatura dei giunti:		
al metro lineare	€	54,00

Per pavimentazioni speciali e per lavori non contemplati ai numeri precedenti: si applicheranno i prezzi del prezziario di riferimento in vigore alla data della manomissione, aumentati del 50% (cinquanta per cento).

ALLEGATO B

**IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI,
SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 23.**

Per i primi 10 giorni: al giorno	€	50,00
Per ciascun giorno successivo ai primi 10: al giorno	€	150,00

ALLEGATO C

IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 23.

Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all'unità per difetto. Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto del franco di m 0,50 di cui al primo comma dell'art. 3.

Per gravi irregolarità nell'esecuzione lavori: al metro quadrato di superficie effettiva oggetto delle irregolarità, **pari al doppio delle voci di cui all'allegato A**;

Per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa, se la superficie effettiva supera quella autorizzata, maggiorata del 10%: per ogni metro quadrato o porzione eccedente la superficie autorizzata **il doppio delle voci di cui all'allegato A**

INDICE

Articolo 1	Applicazione	pag. 2
Articolo 2	Richiesta di autorizzazione	pag. 2
Articolo 3	Computo delle superfici manomesse	pag. 2
Articolo 4	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 3
Articolo 5	Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	pag. 4
Articolo 6	Autorizzazione provvisoria	pag. 4
Articolo 7	Versamenti, cauzioni e disciplinari	pag. 5
Articolo 8	Esecuzione dei lavori	pag. 5
Articolo 9	Posa di condutture nel sottosuolo	pag. 6
Articolo 10	Impianti e manufatti esistenti	pag. 6
Articolo 11	Riempimento dello scavo	pag. 7
Articolo 12	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori	pag. 7
Articolo 13	Ripristino definitivo della pavimentazione	pag. 8
Articolo 14	Interventi urgenti	pag. 8
Articolo 15	Occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico	pag. 9
Articolo 16	Prescrizioni particolari	pag. 9
Articolo 17	Ripristino definitivo a cura degli enti titolari di pubblici servizi	pag. 9
Articolo 18	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli enti titolari di pubblici servizi	pag. 10
Articolo 19	Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico	pag. 10
Articolo 20	Sistemazione generale di una strada da parte del comune	pag. 11
Articolo 21	Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti	pag. 11
Articolo 22	Sanzioni	pag. 12
Articolo 23	Penali	pag. 12
Articolo 24	Decorrenza e variazioni del regolamento	pag. 12
ALLEGATO A	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	pag. 13
ALLEGATO B	PENALI GIORNALIERE	pag. 14
ALLEGATO C	PENALI PER LAVORI INADEGUATI O DIFFORMI DAL RMS	pag. 15